



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali

Prot. n.

m_dg - GDAP
PU - 0320742 - 10/10/2017

e.p.c.

Ai Rappresentanti delle Organizzazioni
Sindacali del Corpo di Polizia Penitenziaria

All'Ufficio dell'Organizzazione e delle
Relazioni

All'Ufficio dell'Organizzazione e delle
Relazioni del Capo Dipartimento

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro della Giustizia recante misure per la definizione dei criteri e delle priorità di assegnazione delle sedi di servizio del personale del Corpo di polizia penitenziaria, in attuazione dell'art. 11, comma 2, lettera m), del decreto del Ministro della Giustizia del 2 marzo 2016.

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla riunione che si terrà presso la stanza 312 terzo piano di questo Dipartimento il **giorno 17 ottobre 2017 ore 15.00**, in ordine alla materia in oggetto.

La riunione verrà presieduta dall'On.le Ministro della Giustizia.

L'Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni del Capo Dipartimento avrà cura di assicurare la disponibilità della sala.

IL DIRETTORE GENERALE
Pietro Buffa

Schema di decreto del Ministro della Giustizia recante misure per la definizione dei criteri e delle priorità di assegnazione delle sedi di servizio del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, in attuazione dell'articolo 11, comma 2, lettera m), del decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016.



Il Ministro della Giustizia

- VISTA** la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante “*Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria*”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante “*Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395*”;
- VISTO** il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante “*Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266*”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante “*Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria*”;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche*”;
- VISTO** il decreto del Ministro della giustizia 17 novembre 2015, concernente l'individuazione, presso il Dipartimento per la giustizia minorile di comunità, degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84
- VISTO** il decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016, concernente l'individuazione, presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84;
- VISTO** in particolare, l'articolo 11, comma 2, lettera m), del predetto decreto, che prevede che, con successivo decreto del Ministro della giustizia, si provvede a definire i criteri e le priorità di assegnazione delle sedi di servizio del personale dell'Amministrazione;
- VISTO** il decreto del Ministro della giustizia 23 novembre 2016, recante l'organizzazione e le funzioni dell'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza, nonché i criteri e le modalità di accesso presso il medesimo Ufficio, ed, in particolare, gli articoli 8, 9 e 10 in materia di criteri di accesso e modalità



Il Ministro della Giustizia

di reclutamento del personale, corsi di aggiornamento e valutazione e revoca dell'incarico;

RITENUTO pertanto, necessario adottare misure volte a definire i criteri e le priorità di assegnazione delle sedi di servizio del personale del Corpo di polizia penitenziaria, nonché a stabilire i periodi di permanenza presso le medesime sedi;

SENTITE le organizzazioni sindacali di settore;

DECRETA

Art. 1 *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) «Ministro», il Ministro della giustizia;
 - b) «Dipartimento», il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
 - c) «Capo del Dipartimento», il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
 - d) «Direttore generale», il Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
 - e) «Corpo», il Corpo di polizia penitenziaria;
 - f) «N.I.C.», il Nucleo investigativo centrale;
 - g) «G.O.M. », il Gruppo operativo mobile;
 - h) «U.S.Pe.V.», l'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza.

Art. 2 *(Ambito di applicazione)*

1. Il presente decreto definisce i criteri e le priorità di assegnazione delle sedi di servizio del personale del Corpo, nonché le modalità di prima destinazione e di trasferimento a domanda del medesimo personale, salvo quanto previsto in separati decreti per gli uffici del N.I.C., del G.O.M. e dell'U.S.Pe.V.

Art. 3 *(Criteri per l'assegnazione delle sedi)*

1. Il Direttore generale, sentito il Direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, effettua, ogni anno, la ricognizione delle scoperture della pianta organica del personale del Corpo.



Il Ministro della Giustizia

2. Il Capo del Dipartimento, su proposta del direttore generale, indice ogni anno un interpellato per la copertura dei posti vacanti.
3. Nell'interpellato sono indicate le sedi vacanti, le modalità ed i termini di presentazione delle domande di trasferimento e delle revoche delle stesse e sono individuati i titoli di preferenza ed i criteri di valutazione dei candidati e i relativi punteggi.
4. E' attribuito un punteggio aggiuntivo ai seguenti titoli:
 - a) prestazione del servizio presso sedi disagiate o presso sedi diverse dagli istituti penitenziari;
 - b) soppressione della sede di servizio;
 - c) esercizio di funzioni di comando di reparto per un tempo non inferiore a tre mesi;
 - d) attribuzione di lodi o encomi;
 - e) condizioni familiari e di salute dell'appartenente al Corpo o dei componenti del suo nucleo familiare.
5. I punteggi relativi all'anzianità di servizio, i titoli di preferenza e i punteggi aggiuntivi di cui al comma 4 sono stabiliti, su proposta del Direttore generale, con provvedimento del Capo del Dipartimento, sentite le organizzazioni sindacali.
6. I criteri per l'assegnazione al G.O.M., al N.I.C. e all'U.S.Pe.V. sono regolati dai decreti che disciplinano l'organizzazione dei predetti uffici.
7. Ai trasferimenti dagli uffici di cui al comma 6 verso altre sedi si applicano le disposizioni di cui al presente decreto, fermi i periodi di permanenza minima previsti per l'assegnazione ai medesimi uffici.

Art. 4

(Permanenza presso le sedi)

1. Ciascun appartenente al Corpo è assegnato, in prima destinazione, presso un istituto penitenziario. Il trasferimento a domanda del personale del Corpo presso una sede diversa dagli istituti penitenziari può essere disposto decorsi almeno cinque anni di servizio effettivo presso gli istituti penitenziari.
2. Il periodo minimo di permanenza nelle sedi successive alla prima è di due anni, salvo quanto stabilito con separati decreti per il G.O.M., il N.I.C. e l'U.S.Pe.V..

Art. 5

(Assegnazioni e trasferimenti presso le sedi diverse dagli istituti penitenziari)

1. La permanenza presso le sedi diverse dagli istituti penitenziari non può superare, complessivamente, i dieci anni, anche non continuativi. Il limite di permanenza di cui al periodo precedente può essere superato per garantire i periodi di permanenza presso il G.O.M., il N.I.C. e l'U.S.Pe.V., stabiliti con separati decreti.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, primo periodo, il personale del Corpo partecipa all'interpellato annuale di cui all'articolo 3, comma 2. In caso di mancata partecipazione all'interpellato si provvede all'assegnazione d'ufficio ad un istituto penitenziario secondo criteri stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore generale.



Il Ministro della Giustizia

3. Al personale in servizio che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbia superato il limite di permanenza decennale di cui al comma 1 si applica la disposizione di cui al comma 2. In caso di mancata partecipazione all'interpello annuale, si procede alla graduale assegnazione d'ufficio del personale con permanenza ultra decennale presso gli istituti penitenziari.
4. Il personale in servizio che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbia superato il limite di permanenza decennale di cui al comma 1, non può essere oggetto di distacco presso altra sede o comando presso altra amministrazione.

Art.6

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Il personale del Corpo può presentare una sola domanda di assegnazione o trasferimento presso le sedi e gli uffici individuati nell'interpello di cui all'articolo 3, comma 2, indicando un numero di sedi non superiore a tre. In caso di presentazione di più domande, è presa in esame l'ultima depositata nel termine utile stabilito dall'interpello. Le domande presentate successivamente alla scadenza del termine sono considerate irricevibili.
2. La domanda di assegnazione o di trasferimento è redatta su modulo predisposto dall'amministrazione ed è presentata presso la sede o l'ufficio ove l'appartenente al Corpo presta anche temporaneamente servizio. In caso di assenza per ferie, malattia o congedo straordinario, l'appartenente al Corpo può presentare la domanda presso qualsiasi sede o ufficio dell'amministrazione penitenziaria.
3. All'atto della ricezione delle domande, gli uffici provvedono ad annotare la data di deposito ed il numero di protocollo e a trasmetterle in originale al Direttore generale. Ove gli uffici siano dotati di idonei strumenti informatici, la trasmissione delle domande può essere anticipata in via telematica.

Art. 7

(Commissione esaminatrice)

1. Le domande sono esaminate da una commissione esaminatrice nominata con provvedimento del Direttore generale, sentito il Direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, e composta da personale in servizio presso il Dipartimento e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
2. La commissione esaminatrice forma una graduatoria provvisoria entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle revoche.
3. La graduatoria definitiva è approvata dal Direttore generale entro trenta giorni dalla formazione della graduatoria provvisoria.
4. Approvata la graduatoria definitiva, il Direttore generale dispone senza ritardo i conseguenti trasferimenti.



Il Ministro della Giustizia

Art. 8

(Trasferimenti e assegnazioni temporanee in casi particolari)

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 33, commi 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il personale del Corpo ha diritto di operare la scelta della sede di lavoro, indipendentemente dalle procedure di interpello previste dall'articolo 3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il medesimo personale può essere assegnato temporaneamente ad una sede di servizio, indipendentemente dalle procedure di interpello previste dall'articolo 3. Nei casi di cui al presente comma le domande possono essere presentate in deroga ai periodi di permanenza minima di cui all'articolo 4.
2. I provvedimenti di accoglimento o diniego delle domande di cui al comma 1 sono adottati dal Direttore generale. Nel caso di personale del Corpo in servizio presso una sede o un ufficio del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, i provvedimenti di cui al periodo precedente sono adottati con il parere favorevole del Direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile dello stesso Dipartimento.

Art. 9

(Soppressione della sede di servizio)

1. In caso di soppressione della sede di servizio gli appartenenti al Corpo sono assegnati, provvisoriamente, alla sede di lavoro più vicina fino alla conclusione della procedura di interpello annuale per i trasferimenti a domanda. Per la partecipazione all'interpello non si applicano i limiti di permanenza minima di cui all'articolo 4.

Art. 10

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il periodo massimo di permanenza di cui all'articolo 5, comma 1, si applica ai trasferimenti disposti successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Il Direttore generale adotta le misure di organizzazione del personale necessarie a dare attuazione alle disposizioni concernenti il limite massimo di permanenza presso gli uffici e le sedi diverse dagli istituti penitenziari secondo le seguenti scadenze temporali:
 - a) entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, nei confronti del personale del Corpo che, alla medesima data, presta servizio presso sedi ed uffici diversi dagli istituti penitenziari da oltre quindici anni;
 - b) entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, nei confronti del personale del Corpo che, alla medesima data, presta servizio presso sedi ed uffici diversi dagli istituti penitenziari da oltre dieci e fino a quindici anni;
 - c) non prima di diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, nei confronti del personale del Corpo che, alla medesima data, presta servizio presso sedi ed uffici diversi dagli istituti penitenziari da meno di dieci anni e che progres-



Al Ministro della Giustizia

sivamente raggiunge il limite di permanenza dei dieci anni di servizio presso gli stessi uffici.

3. Il Capo del Dipartimento, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, adotta i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 5, e 5, comma 2.
4. Dalla data di pubblicazione, non trovano applicazione i provvedimenti recanti disposizioni incompatibili e rientranti nell'oggetto del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della Giustizia.

Roma,

Il Ministro
Andrea Orlando